



CAPITOLATO D'ONERI

Procedura aperta n. 02/2012

CIG

FORNITURA FRAZIONATA DI MATERIALI INERTI

	€ (IVA esclusa)
a) Importo contrattuale stimato	342.000,00
b) Costo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso. La valutazione dell'esistenza di interferenze ai sensi dell'articolo 26, c. 3 del D.Lgs 81/08 ha determinato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di fianco precisata	0,00
c) Eventuale proroga tecnica	0,00
1) Totale appalto comprensivo di opzione	342.000,00

**- CAPO I -
NORME GENERALI DI CONTRATTO**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra la società Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A. – nel seguito per brevità denominata G.A.I.A. S.p.A. ovvero stazione appaltante - e la ditta che risulterà aggiudicataria – nel seguito per brevità denominata concorrente ovvero fornitore - avente ad oggetto la fornitura di materiale inerte, per un quantitativo complessivo presunto di 19.500 mc e avente le caratteristiche descritte nella parte tecnica del presente capitolato, di cui:

- materiale idoneo alla copertura delle aree acclivi (chiusura vasca A): 6.000 m³;
- materiale idoneo alla copertura delle aree pianeggianti (chiusura vasca A): 12.000 m³;
- materiale idoneo alla protezione della geomembrana in HDPE (vasca B): 1.500 m³

Il rapporto contrattuale ha lo scopo di assicurare il rifornimento regolare e sistematico del materiale di cui alla seconda parte del presente capitolato, con le frequenze imposte esclusivamente dalle esigenze della Stazione appaltante che, di volta in volta, si manifesteranno.

La fornitura del materiale oggetto di gara si svilupperà in diciotto mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.

Le caratteristiche tecniche sono meglio specificate nel Capo II "Prescrizioni Tecniche" del presente capitolato d'appalto.

Il materiale dovrà essere fornito presso la discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nel Comune di Cerro Tanaro (AT), Via San Rocco, 40.

ART. 2 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

I rapporti tra il fornitore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal responsabile dell'Ufficio tecnico ovvero da suo incaricato; il fornitore indicherà a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.

In ogni caso, il fornitore dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

ART. 3 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – PREZZO A BASE DI GARA

La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 3, c. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., da aggiudicare secondo quanto stabilito dall'art. 82 del decreto citato e cioè unicamente a favore del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale unico sui prezzi posti a base di gara pari a:

- 20 €/m³ per il materiale idoneo alla copertura delle aree acclivi
- 16 €/ m³ per il materiale idoneo alla copertura delle aree pianeggianti
- 20 €/ m³ per il materiale idoneo alla protezione della geomembrana in HDPE

L'importo contrattuale stimato ammonta a € 342.000,00 (euro trecentoquarantaduemila/00) oltre I.V.A. di Legge.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale ha lo scopo di assicurare il rifornimento del materiale di cui alla seconda parte del presente capitolato, con le frequenze imposte esclusivamente dalle esigenze della Stazione appaltante in funzione delle fasi realizzative della copertura definitiva della discarica e dell'avanzamento della coltivazione della vasca B.

La durata della fornitura del materiale oggetto di gara è fissata in **diciotto mesi** a decorrere dalla data di stipulazione del contratto d'appalto. L'appalto potrà esaurirsi anticipatamente nel caso in cui sia esaurito il quantitativo di materiali inerti indicato all'Art. 1.

In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 12 del richiamato D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà, per comprovati motivi di estrema urgenza, di anticipare l'esecuzione del contratto prima della sua formale sottoscrizione.

È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

ART. 5 - CORRISPETTIVO - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il corrispettivo della fornitura, comprensivo di tutte le prestazioni del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo più basso offerto dall'aggiudicatario rispetto al prezzo posto a base di gara.

Fatto salvo quanto infra indicato, con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da G.A.I.A. S.p.A. tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura, qualsiasi onere - espresso e non - dal presente capitolato inerente e conseguente la fornitura di che trattasi.

Eventualmente, a far data dall'inizio del secondo anno di validità del contratto, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici), qualora il prezzo pattuito si discosti da quello risultante dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.lgs. n.163/2006, il corrispettivo contrattuale su richiesta della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta alla stazione appaltante mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei prezzi rilevati ai sensi del predetto art. 7 del D.Lgs. 163/06. Tale termine è stabilito a pena di decadenza.

Esempio applicativo di adeguamento ISTAT

- decorrenza contratto: LUGLIO 2011

- revisione prezzo: media dell'indice ISTAT dei 12 mesi precedenti (LUGLIO 2011 - GIUGNO 2012)

- richiesta da presentare a GAIA SpA entro 30 gg. dalla pubblicazione sulla GU dell'indice ISTAT del mese di GIUGNO 2012

L'adeguamento, se riconosciuto, decorrerà pertanto dal tredicesimo mese di validità contrattuale.

Qualora nei costi della mano d'opera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione GAIA SpA comunicherà alla ditta aggiudicataria - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'indice ISTAT considerato - la conseguente riduzione del corrispettivo calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti.

Ogni onere probatorio e documentale è posto a carico dell'appaltatore.

In caso di mancata pubblicazione degli elenchi dei costi standardizzati di cui sopra, la revisione dei prezzi sarà calcolata mediante l'applicazione dell'indice F.O.I.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'articolo 1664 del Codice Civile nonché di ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi.

ART. 6 - VARIAZIONI NELLA QUANTITÀ

G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche quantitative all'oggetto del contratto.

In tali casi, il fornitore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% dell'ammontare complessivo del contratto.

Rimane escluso per il fornitore in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.

Il fornitore non è altresì obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20%; tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta, sarà obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate da G.A.I.A. S.p.A..

Nei casi in cui i prodotti da fornire non risultino più rispondenti e conformi alle prescrizioni imposte dagli Enti autorizzatori, il fornitore si impegna a sostituire i suddetti prodotti, forniti o da fornire, con materiale di pari valore entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta avanzata da G.A.I.A.

ART. 7 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

ART. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO**8.1 ORDINATIVO DI FORNITURA**

L'appaltatore dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale, a proprio rischio e spesa di qualunque natura, presso il luogo indicato all'articolo 1, nei termini stabiliti dalla società committente secondo quanto previsto dal successivo articolo 21

In ogni ordinativo parziale sarà indicato il tipo ed il quantitativo di materiale da fornire, nell'ambito delle tipologie e quantità previste dal contratto; sarà inoltre indicato il prezzo iniziale di riferimento e lo sconto percentuale da praticare.

8.2 EMISSIONE DELLA FATTURA

L'emissione della fattura da parte dell'appaltatore non potrà avvenire prima che l'appaltatore abbia consegnato i materiali relativi a ciascun ordine.

Al pagamento delle fatture, che dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., via Brofferio n. 48, 14100 Asti e riportare il codice CIG relativo alla presente gara, si procederà nel rispetto delle disposizioni di legge comprese quelle di cui all'art. 48bis del DPR 602/1973 e s.m.i. In caso di ritardo dei pagamenti la ditta fornitrice avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.

La liquidazione della/e fattura/e è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta fornitrice, nonché alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di certificazione di regolarità contributiva.

8.3 RIFERIMENTO FATTURE

La fattura verrà emessa dopo ciascuna consegna di materiale: le fatture, oltre al numero CIG, dovranno riportare nel dettaglio il tipo di materiale consegnato, il prezzo iniziale di riferimento ed il prezzo scontato ed il riferimento all'ordine parziale (numero di protocollo e data) inviato dalla stazione appaltante.

8.4 TRACCIABILITA'

L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

In adempimento a tale obbligo, l'appaltatore indica che il conto corrente dedicato per ricevere i pagamenti oggetto del presente contratto è il seguente: _____ . Il nominativo e il codice fiscale dei soggetti abilitati a operare su tale conto sono i seguenti: _____ . Il codice CIG è il seguente _____ .

La violazione delle disposizioni del presente punto 8.4 e della legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei pagamenti comporterà la risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile.

ART. 9 - SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto è regolato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Senza l'autorizzazione di G.A.I.A. S.p.A. è fatto divieto all'Impresa di cedere in subappalto l'esecuzione del contratto o di parti di esso.

Il subappalto senza il consenso di G.A.I.A. S.p.A., così come qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere in capo a G.A.I.A. S.p.A. il diritto di risolvere il contratto, ai sensi del successivo articolo 14

I pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori resteranno a carico dell'aggiudicatario, nel rispetto degli obblighi in tal caso previsti dall'art. 118 D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.

ART. 10 - PENALITÀ

Qualora si verificano inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti - sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione del servizio - oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione saranno applicate le penalità di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Dopo la terza applicazione delle previste penalità ed in considerazione della gravità degli inadempimenti che hanno determinato l'applicazione delle stesse, si potrà procedere da parte di G.A.I.A. S.p.A. alla risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale.

In particolare è specificatamente stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

a) in caso di mancata disponibilità del quantitativo di materiale inerte di cui al successivo articolo 20, è prevista l'applicazione di una penale pari 5 €/mc mancante; G.A.I.A. si riserva altresì la possibilità di reperire il materiale richiesto presso altri fornitori, addebitando all'appaltatore eventuali costi aggiuntivi rispetto all'importo di aggiudicazione.

b) nel caso in cui da una verifica analitica il materiale fornito risultasse difforme da quanto stabilito al successivo articolo 18 o in caso di rinvenimento di frammenti contenenti amianto a seguito dell'esame visivo effettuato all'atto dello scarico da parte del personale G.A.I.A. in servizio, sarà applicata una penale pari a € 10/mc; inoltre



l'appaltatore dovrà rimuovere a propria cura e spese il materiale fornito e oggetto della contestazione. Dopo la terza applicazione GAIA si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno del fornitore;

Le penali stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura nel limite del 20% dell'importo contrattuale.

L'ammontare delle penali applicate ai sensi del presente capitolato potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla cauzione.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Le penali saranno decise da G.A.I.A. S.p.A. e comunicate con la notifica della relativa decisione.

L'applicazione delle penali di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti a G.A.I.A. S.p.A. per eventuali ulteriori violazioni contrattuali verificatisi

A tal fine non vi è necessità di assenso da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze alla società G.A.I.A. S.p.A. entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO – CLAUSOLE DELL'IMPRESA

11.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' riconosciuta a G.A.I.A. S.p.A. la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva, in caso di:

a) reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente;

- reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;

- ritardo superiore a 10 giorni naturali e consecutivi nell'esecuzione della fornitura rispetto al termine indicato nel successivo articolo 19;

- difformità del materiale fornito tali da renderlo inadatto all'uso cui è destinato, dopo tre inadempienze accertate.

- qualora l'aggiudicatario non si conformi - entro i termini indicati - all'ingiunzione di G.A.I.A S.p.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto;

- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale del servizio non autorizzata preventivamente dalla stazione appaltante;

- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;

- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la stazione appaltante - senza diritto di preventiva costituzione in mora dell'aggiudicatario - dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio atto, dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r., all'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di risarcire alla stazione appaltante stessa i danni economici subiti, ivi comprese le spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altra impresa.

Le somme dovute a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute dalla stazione appaltante da eventuali pagamenti dovuti all'appaltatore.

La stazione appaltante si riserva di applicare l'art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

11.2 - ESECUZIONE D'UFFICIO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di provvedere d'ufficio totalmente o parzialmente alla fornitura oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro soggetto, qualora le inadempienze contrattuali dell'appaltatore costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle sue attività, addebitando l'eventuale maggiore prezzo all'appaltatore e fatto salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito dei maggiori oneri.

11.3 - CLAUSOLE DELL'IMPRESA

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa appaltatrice; inoltre, qualunque clausola apposte dall'impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

ART. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;
- reiterati inadempimenti del fornitore
- situazioni previste nel successivo articolo *"operazioni straordinarie di impresa - fallimento dell'appaltatore"*
- sospensione dell'attività;
- mutate condizioni gestionali dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a nuove e/o diverse prescrizioni degli Enti autorizzatori;

In caso di recesso la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto fornito del servizio effettuato, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'impresa appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà, comunque, su richiesta della stazione appaltante, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio della stazione appaltante provocare danno alla stessa.

In tale ipotesi, la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata alla stazione appaltante debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117.

ART. 14 - OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

14.1 - DEFINIZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ai fini di quanto disciplinato dal presente Capitolato si considerano straordinarie le seguenti operazioni effettuate dall'appaltatore:

- a - cessione o affitto di azienda
- b - trasformazione, fusione o scissione di società
- c - cambiamento di ragione sociale.

14.2 - ADEMPIMENTI NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le cessioni o affitti di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale hanno effetto nei confronti di G.A.I.A. S.p.A., esclusivamente nel caso in cui il cessionario, l'affittuario, ovvero il Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione, scissione o dall'avvenuto cambiamento di ragione sociale, abbia proceduto nei confronti di G.A.I.A. S.p.A.:

- a) ad inviare formale comunicazione con la quale si informa dell'avvenuta operazione straordinaria, dell'impegno a voler subentrare nella servizio oggetto del presente Capitolato ed accettare, conseguentemente, tutte le condizioni che disciplinano la servizio medesima;
- b) a rilasciare apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e/o da altro soggetto in grado di impegnare la ditta verso terzi, di assenza di cause di esclusione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni in capo al soggetto risultante dalle operazioni straordinarie almeno 45 giorni prima dell'efficacia dell'operazione straordinaria;

- c) ad inviare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto risultante dalle operazioni straordinarie di cui al presente articolo;
- d) ad inviare gli atti comprovanti le operazioni di cessione o affitto di azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale;
- e) a provvedere alla costituzione di una nuova garanzia fidejussoria secondo le modalità indicate all'articolo 7 del presente Capitolato;
- f) a comunicare i nominativi dei nuovi Responsabili del servizio, di cui all'articolo 2 del presente Capitolato.

14.3 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

Nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui al precedente punto 14.1, il contratto di fornitura, fatto salvo l'obbligo dell'appaltatore di procedere alle comunicazioni di cui al punto 14.2 continua automaticamente a produrre i suoi effetti, fatto salvo:

- 1) il buon esito della certificazione prefettizia antimafia richiesta da G.A.I.A. S.p.A. con riferimento al cessionario, all'affittuario, ovvero al Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione;
- 2) il buon esito delle verifiche relative alla dichiarazione di cui al precedente punto 14.2, lett.b);
- 3) quanto previsto al successivo punto 14.4 del presente Capitolato.

14.4 - RECESSO DEL TERZO CONTRAENTE

Nel caso di operazioni straordinarie di cui al precedente punto 14.1, G.A.I.A. S.p.A. si riserva di recedere dal contratto di locazione entro sei mesi dalla notizia dell'avvenuta cessione, affitto, trasformazione, fusione, scissione o cambiamento della ragione sociale, senza che nulla sia dovuto al Soggetto risultante da una delle operazioni di cui al punto 14.1.

- 14.5 FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la società G.A.I.A. S.p.A. provvederà a termini di legge.

ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI

Con la ditta aggiudicataria si farà luogo a stipulazione di contratto mediante scrittura privata secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 13 del Codice dei contratti pubblici.

Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

In pendenza della stipulazione del contratto, G.A.I.A. S.p.A., potrà ordinare l'inizio della fornitura, in tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- da parte di G.A.I.A. S.p.A., la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;
- da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

ART.16 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto vi saranno espressamente richiamati, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) copia del presente capitolato speciale d'oneri;
- b) copia dell'offerta con l'indicazione del ribasso percentuale praticato;
- c) codice etico appalti ed approvvigionamenti;
- d) politica ambientale di G.A.I.A. S.p.A.

ART. 17 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; G.A.I.A. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non sia risolte mediante transazione oppure accordo bonario di cui agli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Asti.

- CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 19 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - CARATTERISTICHE GENERALI E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Il materiale inerte oggetto della presente fornitura deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- contenuto di fine (passante vaglio 200 ASTM) inferiore al 5%;
- dimensioni dei grani non superiori a 70 mm;
- contenuto di carbonati inferiore al 5 %

Ferme restando le caratteristiche minime sopra indicate, il materiale da destinare alla copertura delle aree acclivi (6.000 mc) dovrà essere costituito da:

- materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, secondo quanto riportato nelle specifiche di cui al seguente Art. 20

Inoltre, il materiale fornito potrà essere costituito, totalmente o in parte da:

- pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli, con una percentuale di grani a spigoli vivi ottenuti dalla frantumazione superiore al 50% in peso.

Il materiale da destinare alla copertura delle sole aree pianeggianti (12.000 mc), oltre alle due tipologie di materiale sopra elencate, potrà essere costituito totalmente o in parte anche da:

- ghiaia naturale vagliata

Ferme restando le caratteristiche minime sopra indicate, il materiale da destinare alla protezione della geomembrana in HDPE (1.500 mc) dovrà essere costituito da:

- materiale inerte non spaccato (naturale di fiume, senza spigoli vivi)

L'avvio della fornitura dei materiali di cui all'Art. 1 è subordinata all'accettazione scritta degli stessi da parte del personale tecnico incaricato da GAIA. Sulla base delle caratteristiche dei materiali indicate nel presente capitolato, al primo conferimento di ciascuna tipologia di inerti sarà verificata la conformità degli stessi. GAIA si riserva la possibilità di verificare analiticamente la qualità dei materiali forniti.

In caso di non conformità, il materiale non conforme dovrà essere allontanato a cura e spese dell'appaltatore, che provvederà a sostituirlo con materiale idoneo.

Qualunque variazione della qualità o della provenienza dei materiali inerti forniti è sottoposta alla medesima procedura di accettazione sopra descritta.

ART. 20 - CARATTERISTICHE DEL MATERIALE: Aggregato riciclato misto (materia prima secondaria per l'edilizia)

In conformità a quanto stabilito dal D.M. 5 febbraio 1998, le materie prime secondarie per l'edilizia dovranno provenire da attività di demolizione, frantumazione e costruzione. Le caratteristiche dei materiali devono corrispondere a quanto specificato nell'Allegato 1, Punto 7 "Rifiuti ceramici ed inerti" del succitato Decreto Ministeriale, di cui nel seguito si riporta un estratto:

7.1. Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101303] [170101] [170102] [170103] [170104] [170701] [200301].

7.1.1. Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

7.1.2. Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

7.1.3. Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, secondo quanto riportato nella tabella che segue (Allegato C2).

PARAMETRO	MODALITÀ DI PROVA	LIMITE
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242).	Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm (rif. UNI EM 13285:2004)	> 80% in massa
Vetro e scorie vetrose	dem	5% in massa
Conglomerati bituminosi	dem	15% in massa
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume;	dem	0,1 % in massa
Altri materiali (metalli, gesso [*], guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.)	dem	< 0,4 % in massa
Passante al setaccio da 63 mm	UNI EN 933/1 [**]	>90%
Contenuto di frazione fine (passante al vaglio 200 ASTM)		<5%
Compatibilità	Test di cessione di cui all'All. 3 D.M. 5 febbraio 1998	Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal D.M. 5 febbraio 1998

L'appaltatore dovrà fornire idonea certificazione del materiale oggetto del presente appalto, attestante la conformità ai requisiti sopra riportati, anche in relazione all'esigenza di garantire una sufficiente permeabilità al materiale utilizzato per la creazione dello strato di drenaggio del biogas. È richiesta l'emissione di nuovi certificati in caso di mutate caratteristiche dei materiali o per sospensioni della fornitura di durata superiore a un mese.

ART. 21 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

La fornitura del materiale oggetto del presente appalto avverrà su richiesta del personale tecnico di G.A.I.A., secondo i tempi e i quantitativi indicati e in base alle esigenze della Direzione Lavori incaricata per l'esecuzione dei lavori di copertura definitiva della discarica o del settore Gestione Impianti. In relazione all'avanzamento dei lavori di posa in opera, la fornitura potrà essere temporaneamente sospesa; su richiesta di G.A.I.A. il fornitore deve essere sempre in grado di fornire un quantitativo di materiale inerte pari al 10% di ciascuna delle tre tipologie indicate entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla richiesta e pari al 50% di ciascuna delle tre tipologie indicate entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, anche facendo ricorso a materiali diversi, purché conformi alle caratteristiche di cui ai precedenti Artt. 19 e 20 e accettati da GAIA.

Il materiale sarà fornito presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro, osservando le norme di sicurezza ed attenendosi a quanto disposto dal personale di G.A.I.A. operante in loco.

Il materiale consegnato sarà contabilizzato in base al numero e al volume dei singoli carichi; ogni carico potrà essere verificato mediante la pesa presente nell'impianto.

Il corrispettivo dovuto per la fornitura sarà calcolato in base all'importo di aggiudicazione e a quanto indicato dalle bolle di trasporto e consegna controfirmate dal personale abilitato da G.A.I.A.

In caso di presunta anomalia del materiale rispetto alle specifiche di cui ai precedenti Artt. 19 e 20, potrà essere disposta un'analisi di laboratorio volta ad accertarne la conformità; in caso di accertata anomalia del materiale, l'analisi di laboratorio sarà interamente a carico dell'appaltatore, che si farà carico anche dell'allontanamento del materiale non idoneo e alla sua sostituzione.

In tal caso la sostituzione del materiale non conforme alle prescrizioni previste nel presente Capitolato dovrà avvenire entro 24 ore dalla segnalazione all'appaltatore dell'accertata anomalia. Nel solo caso in cui anche la successiva fornitura non sia rispondente con quanto prescritto dal Capitolato, sarà facoltà di G.A.I.A. sospendere la fornitura e provvedere direttamente al reperimento del materiale idoneo, anche proveniente da altro fornitore, addebitando all'appaltatore il costo aggiuntivo di tale fornitura rispetto al prezzo contrattuale.

La riattivazione della fornitura sarà subordinata ad una nuova verifica di conformità del materiale a quanto stabilito dal presente capitolato, a cura e spese dell'appaltatore.

ART. 22 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'impresa, nell'espletamento del servizio sarà tenuta a garantire quanto segue:

- l'osservanza delle modalità di svolgimento della fornitura, come descritte al precedente Art. 21;
- la continuità dello svolgimento del servizio;
- l'assunzione della responsabilità per eventuali danni a persone o cose, arrecati da automezzi ovvero da comportamenti scorretti dei dipendenti dell'appaltatore;

L'impresa, all'interno della discarica dovrà inoltre attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento stabilite da G.A.I.A. S.p.A.

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è altresì tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. competente e/o da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

L'appaltatore dovrà fornire in sede di aggiudicazione i seguenti documenti:

- copia dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento in cui sarà prodotto il materiale oggetto dell'appalto (materia prima secondaria);
- certificazione di idoneità del materiale, secondo le specifiche e i requisiti di legge sopra esposti.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ - COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, compresa la responsabilità civile per danni arrecati ad opere della stazione appaltante esistenti o di terzi nell'esecuzione della fornitura, con primaria compagnia di Assicurazione, per tutta la durata dell'appalto:

A) assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT):

la garanzia dovrà coprire tutti i rischi derivanti da danni cagionati ad opere di G.A.I.A. S.p.A. esistenti o a terzi in generale (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica), con un massimale minimo di € 2.000.000,00 (Euro due milioni) per ogni sinistro senza franchigia e senza scoperto a carico di G.A.I.A. S.p.A..

B) assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

l'appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla stazione appaltante la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro con massimale minimo di € 1.000.000,00 (Euro un milione) per sinistro.

Si impegna inoltre a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante

A tal proposito l'aggiudicatario è tenuto a presentare, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura e comunque prima della stipulazione del contratto, apposite polizze, sub A) e sub B), aventi le caratteristiche sopra indicate o nel caso di polizze già esistenti apposite appendici.

Dette polizze assicurative devono prevedere inoltre la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

L'impresa si impegna direttamente, per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, a garantire e rilevare volontariamente G.A.I.A. S.p.A. (Art. 105 CPC) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto o per mancato adempimento dei medesimi o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

ART. 24 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

A richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nella manutenzione e riparazione del mezzo, con l'esibizione dei libri matricola, lettere di assunzione e quant'altro.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'appaltatore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'appaltatore è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell'osservanza delle suindicate norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell'appaltatore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

L'appaltatore prima dell'inizio della fornitura, presa visione delle strutture e delle condizioni dell'impianto, nonché dei documenti di valutazione del rischio di G.A.I.A. S.p.A., dovrà presentare la propria valutazione dei rischi ed il proprio piano di sicurezza, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i propri dipendenti, dando altresì a G.A.I.A. S.p.A. tutte le informazioni sulle modalità delle operazioni di propria competenza al fine di coordinare le fasi di lavoro.

A tale scopo sarà obbligo per G.A.I.A. S.p.A. fornire all'appaltatore la propria valutazione dei rischi relativa agli impianti interessati.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dal servizio ispettivo della direzione provinciale di lavoro o di altro Ente a ciò competente, la stazione appaltante medesima comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ente suddetto, l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80% dell'importo contrattuale, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso all'appaltatore delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell'Ente competente o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni di sorta, né ha titolo a risarcimento danni.
